

STATUTO

**DIALOGHI D'ARTE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE PASUBIO 8

Numero REA: MI - 2619308

Codice fiscale: 11690810962

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto N. 56628 Rep. N. 40164 Racc.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA APPLICABILE	
	Art. 1 - Denominazione e normativa applicabile	
	La Società è denominata: "DIALOGHI D'ARTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IMPRESA SOCIALE" o più semplicemente in sigla: "Dd'A S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito chiamata Impresa Sociale.	
	All'Impresa Sociale si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e in mancanza le norme del Codice Civile, delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 - Sede	
	L'Impresa Sociale ha sede nel Comune di Milano e sede secondaria nel Comune di Savona.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Art. 3 - Durata	
	L'Impresa Sociale ha durata fino al 31 dicembre 2070.	
	Art. 4 - Scopo - Oggetto	
	L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale, sull'	

	intero territorio nazionale, un'attività d'impresa di interes-	
	se generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, so-	
	lidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di ge-	
	stione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
	coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri sogget-	
	ti interessati alle loro attività.	
	La società in ossequio al disposto dell'art. 2 D.Lgs.	
	112/2017, ha per oggetto l'esercizio di interesse generale re-	
	lativo a:	
	- gestione di attività culturali;	
	- gestione di beni culturali;	
	- attività di valorizzazione dei beni culturali;	
	- realizzazione progetti culturali;	
	- formazione mediante corsi e seminari, anche in modalità di	
	c.d. "didattica a distanza", in materia di conservazione e	
	gestione dei beni culturali, cittadinanza e valorizzazione	
	dell'identità culturale delle comunità e di dialogo intercul-	
	turale ed interreligioso, metodologie e attività laboratoria-	
	li, didattica per competenze e competenze trasversali, alter-	
	nanza scuola-lavoro, cittadinanza attiva e legalità;	
	- sviluppo modelli di fruizione culturale attraverso piattafor-	
	me e applicazioni digitali;	
	- organizzazione di eventi culturali;	
	- fundraising e crowdfunding.	
	L'Impresa Sociale potrà avvalersi nello svolgimento della pro-	

	pria attività, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti di-	
	versi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	L'Impresa Sociale si propone di svolgere attività anche com-	
	merciali finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali.	
	PATRIMONIO	
	Art. 5 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio dell'Impresa Sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale formato dai conferimenti dei soci;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva	
	indivisibile prevista dalla normativa vigente;	
	d) dagli eventuali strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione di cui al successivo art. 30;	
	e) da qualunque liberalità che pervenga all'Impresa Sociale	
	per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Art. 6 - Capitale sociale	
	Il capitale è di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), co-	
	stituito a norma di legge vigente in materia.	
	Le quote sono divisibili.	
	Art. 9 - Scopo non lucrativo	
	All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa	

	sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedot-	
	to soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini	
	di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestio-	
	ne allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	SOCI	
	Art. 10 - Alienazione quote, ammissione nuovi soci e trasferi-	
	mento delle quote dei soci.	
	Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota	
	e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benessere	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	

	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e l'Impresa Sociale deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque ba-	
	sarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di	
	cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da	
	svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in con-	
	traddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza	
	dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto	
	allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 4 e 5 del pre-	
	sente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al	
	modello di business della società stessa.	
	Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società,	
	che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r.	
	inviata all'organo amministrativo della società.	
	In ogni caso a favore dei soci che rappresentino almeno la	
	maggioranza relativa del 51% (cinquantuno per cento) del capi-	
	tale sociale compete il diritto di prelazione sulla cessione	
	delle quote dei soci di minoranza.	
	Sempre a favore dei soci che rappresentino almeno la maggio-	
	ranza relativa del 51% (cinquantuno per cento) del capitale	
	sociale compete il diritto di trascinamento o " <i>drag along</i> " e	
	pertanto ove essi soci di maggioranza intendano cedere la pro-	

	pria quota di partecipazione sociale avranno la facoltà di ce-	
	dere anche le partecipazioni degli altri soci di minoranza se-	
	condo la valutazione di cui infra.	
	In ogni caso per la valutazione della quota del socio receduto	
	o nei casi di "drag along" si applicano i criteri di cui	
	all'articolo 10 del presente Statuto.	
	Art. 11 - Recesso	
	Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo ammi-	
	nistrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle	
	imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in	
	manca di una decisione, dal momento in cui il socio viene a	
	conoscenza del fatto che lo legittima.	
	Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di re-	
	cesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere	
	esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando	
	la società revoca la decisione che lo legittima.	
	Per rimborso della partecipazione del socio receduto si appli-	
	cheranno le norme vigenti in materia.	
	Art. 12 - Obblighi dei soci	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con l'Impresa Sociale, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'o-	
	nere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'Organo	
	Amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	ESERCIZIO SOCIALE - UTILI	
	Art. 11 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale	
	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del Bilancio, in conformità alla legge.	
	Provvedono inoltre alla redazione del Bilancio Sociale secondo	
	le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in	
	modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da	
	parte dell'Impresa Sociale.	
	Per l'approvazione del Bilancio l'Assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, oppure entro centottanta giorni, qualora l'Impresa So-	
	ciale sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto dell'Impresa Sociale.	
	Art. 12 - Utili	
	L'Impresa Sociale non può distribuire utili né avanzi di ge-	
	stione di alcun genere; la delibera sulla distribuzione degli	
	utili provvede, quindi, a destinarli:	

	a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura	
	non inferiore al trenta per cento;	
	b) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui al successivo art. 30;	
	c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizza-	
	zione delle attività istituzionali, e di quelle ad esse diret-	
	tamente connesse.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indi-	
	retta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati,	
	nonché fondi e riserve in favore di Amministratori, soci, par-	
	tecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribu-	
	zione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione agli Amministratori di compensi superiori	
	a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o	
	analoghi settori e condizioni;	
	b) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-	
	mediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti per-	
	centuali al tasso ufficiale di riferimento.	
	ASSEMBLEA E DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 13 - Competenza	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del Bilancio e la destinazione degli utili,	
	in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;	
	2. la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo;	

	3. la nomina dei Sindaci e del Collegio Sindacale nel caso si	
	superino i limiti previsti dal D.Lgs. 112/2017;	
	4. la determinazione dei compensi da attribuire ai Sindaci e	
	agli Amministratori e, quanto a questi ultimi, nei limiti pre-	
	visti dal D.Lgs. 112/2017, ove consentito dalla legge;	
	5. l'approvazione dei regolamenti;	
	6. le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	7. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione	
	di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per	
	le obbligazioni dell'Impresa Sociale partecipata;	
	8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento dell'Im-	
	presa Sociale;	
	9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei Liqui-	
	datori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai	
	sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile;	
	10. le decisioni in merito alla emissione di strumenti finan-	
	ziari di cui al successivo art. 30;	
	11. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dal-	
	la legge e dal presente Statuto.	
	Art. 14 - Convocazione	
	L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia,	
	anche in luogo diverso da quello della sede sociale.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie	

	da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti	
	per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adu-	
	nanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo	
	la prima.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'Organo Ammini-	
	strativo a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale,	
	con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli	
	interessati.	
	Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguen-	
	ti:	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'a-	
	dunanza a mezzo di servizi postali od equiparati;	
	b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti	
	i soci almeno cinque giorni prima dell'Assemblea; i soci do-	
	vranno, entro la data stabilita per l'Assemblea, confermare	
	per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto	
	l'avviso, specificando la data di ricevimento.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti in proprio o per delega tutti i soci;	
	- sono presenti tutti gli Amministratori, i Sindaci Effettivi	
	(se nominati), ovvero, per dichiarazione del Presidente	
	dell'Assemblea, gli stessi risultino informati della riunione	
	e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposi-	
	zione; gli Amministratori e i Sindaci Effettivi (questi ultimi	

	se nominati) non presenti, dovranno rilasciare apposita di-	
	chiarazione scritta, da conservarsi agli atti dell'Impresa So-	
	ciale, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi;	
	- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi colle-	
	gati per videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui deve	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il se-	
	gretario della riunione;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	Nella stanza dalla quale il socio si connette in videoconfe-	
	renza, non devono essere presenti altri soggetti che non siano	

	legittimati ad intervenire all'assemblea.	
	Art. 15 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di	
	una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale	
	sociale e vengono sempre adottate con deliberazione assemblea-	
	re.	
	Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti	
	ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in	
	misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art. 16 - Intervento in Assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio vota in base al valore nominale della sua quota.	
	Art. 17 - Rappresentanza nell'Assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	
	il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di	
	subdelega; essa deve essere conservata dall'Impresa Sociale.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno)	
	socio.	
	Art. 18 - Svolgimento dell'Assemblea	
	L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione o dall'Amministratore Unico.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è	
	presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o	
	dal Notaio se richiesto dalla legge.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 19 - Organo Amministrativo	
	L'Impresa Sociale è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da tre o multipli di membri, secondo il nu-	
	mero determinato dall'assemblea dei soci al momento della no-	
	mina o da un Amministratore Unico.	
	Nel caso di scelta dell'organo collegiale, ciascun membro do-	
	vrà, inoltre, poter garantire continuità di azione nello svol-	
	gimento delle funzioni.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico saranno scelti e dovranno operare esclusivamente sulla	
	base dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professiona-	
	lità.	
	All'atto della candidatura o, come limite massimo, al momento	

	dell'accettazione dell'incarico, gli Amministratori dovranno	
	presentare:	
	- curriculum vitae dal quale risultino le qualifiche e l'atti-	
	vità formativa e professionale;	
	- la dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi ge-	
	nerali o speciali, o condizioni di incompatibilità o conflitto	
	di interessi, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	
	anche tale autocertificazione va resa all'accettazione, rinno-	
	vata ogni anno e allegata al bilancio sociale.	
	In caso l'Amministratore abbia incarichi o collaborazioni sta-	
	bili in altre Società o Enti, sia pubblici che privati, sia	
	profit che non-profit, ancorché non confliggenti con quanto	
	stabilito dal D.Lgs. 112/2017, egli dovrà elencarle in un pro-	
	spetto apposito del suo curriculum professionale, per ulterio-	
	re trasparenza nei confronti dell'Impresa Sociale;	
	- la dichiarazione di non essere stati sottoposti a misure di	
	prevenzione, e di non essere a conoscenza dell'esistenza a	
	proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di	
	prevenzione;	
	- la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi;	
	- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali e/o	
	che non vi sono procedimenti penali pendenti nei confronti	
	della Pubblica Amministrazione a proprio carico.	
	Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministra-	
	tivo,	

	e se nominati, decadono dall'ufficio:	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio rela-	
	tivo all'ultimo esercizio della carica.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	Unico sono rieleggibili.	
	Art. 20 - Funzionamento	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il	
	Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre	
	nominare un vice Presidente.	
	L'Organo Amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla	
	sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che lo stesso	
	lo giudichi opportuno.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli Am-	
	ministratori, Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni dell'Organo	

	Amministrativo, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sin-	
	daci effettivi (se nominati).	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato	
	dagli intervenuti.	
	È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Am-	
	ministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza,	
	a condizione che tutti i partecipanti possano essere identifi-	
	cati e sia loro consentito seguire la discussione e interveni-	
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente	
	e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
	lativo libro.	
	Art. 21 - Sostituzione degli amministratori	
	Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto del l'art.	
	2386 del Codice Civile.	
	Art. 22 - Poteri di gestione	

	All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri per la ge-	
	stione della Società, in particolare la redazione del Bilancio	
	Sociale come definito nel D.Lgs. 112/2017, che deve essere	
	presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.	
	Art. 23 - Deleghe	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art.	
	2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni,	
	in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato	
	Esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri at-	
	tribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci.	
	L'Organo Amministrativo decide la struttura organizzativa	
	dell'Impresa Sociale e, per una migliore organizzazione del	
	lavoro, può nominare direttori e responsabili di settore;	
	inoltre, può decidere di adottare uno più Regolamenti per il	
	funzionamento della struttura.	
	Art. 24 - Rappresentanza	
	La rappresentanza dell'Impresa Sociale spetta all'Amministra-	
	tore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	al vice Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra	
	di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla	
	deliberazione di nomina.	
	Art. 25 - Rimborsi e compensi	

	All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'Assemblea determina l'eventuale compenso, ove consentito	
	dalla legge.	
	Art. 26 - Organo di Controllo	
	Il controllo della società può essere affidato e svolto con	
	particolare riferimento a quanto previsto in tema di organi di	
	controllo al Decreto Legislativo 112/2017, a scelta e per de-	
	cisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco	
	iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in al-	
	ternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una	
	società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla	
	legge - anche di revisione legale dei conti.	
	La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria	
	nelle ipotesi previste dalla legge.	
	Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri	
	ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste	
	per le società per azioni e la normativa tempo per tempo pre-	
	vista in materia di organi di controllo e di revisione legale	
	dei conti, in quanto compatibili.	
	Art. 27- Volontariato	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di	
	volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'atti-	
	vità d'impresa, indicati in un apposito registro, non può es-	

	sere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale	
	provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di	
	volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le	
	malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, non-	
	ché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono	
	essere utilizzate sempre in misura complementare e non sosti-	
	tutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previ-	
	sti dalle disposizioni vigenti.	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE	
	Art. 28 - Scioglimento	
	L'Impresa Sociale si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge, e l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando-	
	ne i poteri.	
	Art. 29 - Devoluzione	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-	
	siduo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,	
	lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno	
	tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese	
	sociali.	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 30 - Emissione	
	Con deliberazione dell'Assemblea, l'Impresa Sociale può emet-	
	tere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle	
	vigenti disposizioni di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,	
	sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dall'art. 2363 e seguenti del Codice Ci-	
	vile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente	
	Statuto.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di al-	
	tri soggetti interessati alle attività L'impresa Sociale so-	

	stiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavora-	
	tori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interes-	
	sati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa	
	Sociale, con particolare riferimento alle questioni che inci-	
	dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collet-	
	tivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle ca-	
	tegorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Im-	
	presa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
	Bilancio Sociale.	
	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventual-	

	mente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di	
	amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	Art. 32 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti inter-	
	ni,	
	richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigen-	
	te, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il	
	funzionamento dell'Impresa Sociale.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'Assemblea.	
	Art. 33 - Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ov-	
	vero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i Li-	
	quidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un Col-	
	legio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presiden-	
	te della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede principale	
	l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal-	
	la domanda, proposta su istanza della parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la domanda	
	di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della	
	parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui cir-	
	condario ha sede principale l'Impresa Sociale.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et ae-	
	quo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.	

	La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Impresa	
	Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per Amministratori, Liquida-	
	tori e Sindaci, relativamente alle controversie degli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le con-	
	troversie nella quali la legge preveda l'intervento obbligato-	
	rio del Pubblico Ministero.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Firmato: Gloria Bovio	
	Piero Biglia di Saronno Notaio (Sigillo del Notaio)	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-	
	MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, .AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 e 5	
	DEL D.Lgs. 82/2005 CHE SI RILASCIAMO A USO REGISTRO IMPRESE.	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI	
	COMMERCIO METROPOLITANA DI MILANO MONZA-BRIANZA LODI MEDIANTE	
	AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE , AGENZIA DELLE EN-	
	TRATE , DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA, NUMERO 108375 DEL 28	
	LUGLIO 2017.	